

N. R.G. 817/2018

IL TRIBUNALE DI PESCARA

riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Domenica Capezzerà	Presidente relatore
Dott. Federica Colantonio	Giudice
Dott. Anastasio Morelli	Giudice Onorario

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.05.2018, nel procedimento iscritto al n. 817/2018 R.G.V.A.;

letto il reclamo proposto da S. [redacted] spa (P.Iva 01807790686) con sede in Pescara alla via [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore [redacted], elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. [redacted] ([redacted]) in Pescara alla via [redacted] che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

letta la memoria difensiva della parte reclamata GRAZIANO SCHITO rappresentato e difeso da se medesimo;

letti gli atti e la documentazione prodotta,

OSSERVA

Con ricorso ex art. 669 *terdecies* c.p.c. del 28.03.2018 la S. [redacted] S.p.A. ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 08.03.2018, comunicata in data 13.03.2018, che aveva rigettato l'istanza di sospensione proposta da S. [redacted] S.p.A. con ricorso in opposizione all'esecuzione depositato nella procedura di pignoramento presso il terzo Poste Italiane S.p.a. intrapresa da Schito Graziano

A fondamento del reclamo ha dedotto, in sintesi, che:

- lo specifico conto corrente postale pignorato dal creditore era destinato alla ricezione di somme per pagamenti di diversi tributi ed era indicato non solo negli atti di riscossione della S. [redacted] S.p.a. ma anche in atti tributari (quali avvisi di accertamento) di diversi enti pubblici. Quindi, le somme giacenti sul predetto c/c, avente destinazione chiaramente pubblicistica, non erano pignorabili atteso che i c/c della S. [redacted] S.p.a. con tali finalità equivalgono ai c/c dei vari enti pubblici aventi finalità di tesoreria;

- S. [redacted] S.p.a. aveva comunque proceduto alla corresponsione di quanto dovuto comprese le spese per l'attività legale svolta nella procedura esecutiva per l'importo complessivo di € 634,34;

- in relazione al *periculum*, lo stesso era rinvenibile proprio nel pericolo di sottrazione mediante assegnazione di importi di spettanza di un ente pubblico e non già di S. [redacted] S.p.a., con conseguente impossibilità per quest'ultima di riversare le ridette somme al legittimo titolare;



-era stato violato l'art. 497 c.p.c. non avendo il creditore proceduto a richiedere nel termine prescritto la vendita o l'assegnazione.

Si è costituito in giudizio Schito Graziano deducendo che:

- correttamente il Giudice dell'Esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione per la carenza dei presupposti per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare avendo rilevato, quanto al *fumus boni iuris* della dedotta impignorabilità, che "nessuna prova" era stata fornita in ordine al vincolo di destinazione delle somme giacenti presso il terzo Poste Italiane e, quanto al *periculum in mora*, che "la reclamante pur lamentando l'impignorabilità delle somme pignorate ed il ritardo nel corrisponderle agli enti, a fronte de pignoramento del 20.6.2017 proponeva opposizione solo a distanza di sei mesi in data 22.1.2018, il giorno prima dell'udienza fissata per la dichiarazione del terzo";

- il ricorso per reclamo doveva essere considerato tardivo;

- non erano mai state corrisposte da S. S.p.a. le spese di notifica del pignoramento presso terzi e quelle di iscrizione a ruolo complessivamente ammontanti ad € 123,73;

- l'estinzione per inattività ex art. 497 c.p.c. era da considerarsi inammissibile perché proposta per la prima volta con l'atto di reclamo; inoltre, trattandosi di fattispecie di estinzione tipica la stessa avrebbe dovuto dichiararsi alla prima udienza successiva al verificarsi dell'evento ex art. 630 2° comma c.p.c.. Nel merito, poi, l'eccezione doveva dirsi infondata.

Tanto premesso, il reclamo deve ritenersi infondato ed esso va rigettato per le ragioni di seguito esaminate.

In punto di fatto osserva il Collegio che appare circostanza incontestata che, successivamente alla notifica del pignoramento presso terzi con il quale sono state vincolate le somme giacenti sul conto corrente postale intestato a S. S.p.a. nei limiti dell'importo di € 780,39 e dopo l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, quest'ultima provvedeva, in data 18.12.2017, al pagamento del minore importo di € 634,34 corrispondente alle somme precettate, oltre alle spese della fase introduttiva del processo esecutivo con accessori (escluse le spese vive).

La domanda del reclamante tesa a ottenere una dichiarazione di *impignorabilità* delle somme e la sospensione del relativo pignoramento si basa sostanzialmente sulla ritenuta finalità pubblicistica delle somme presenti sul conto corrente postale denominato "Taranto 5" che corrisponde al c/c n. 139741, poiché provenienti dal pagamento di diversi tributi nell'interesse di vari Enti. L'Agente della Riscossione richiama, in particolare, la norma contenuta nell'art. 47 comma 7-novies del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, secondo la quale "non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 237 del 1997".



A dimostrazione della natura pubblicistica delle somme depositate presso il suddetto conto corrente, S. S.p.a. ha prodotto, unitamente al reclamo, copia di atti di riscossione indicanti, quale conto dove effettuare il pagamento, il c/c in questione ed atti tributari (quali avvisi di accertamento) di diversi enti pubblici.

Reputa tuttavia il Collegio che tale documentazione non sia sufficiente a dimostrare la destinazione esclusivamente pubblicistica delle somme giacenti sul c/c pignorato. Ed infatti, come evidenziato dalla stessa parte reclamata, sulle somme incassate per conto degli enti creditori l'esattore matura un compenso a titolo di provvigione (c.d. aggio) che risulta pertanto pignorabile. La stessa S. ha poi chiarito che *"gli stessi vengono percepiti dalla concessionaria con due diverse modalità, in base agli accordi intercorsi con l'ente; possono essere tratti dalla concessionaria alla fonte ovvero riversati successivamente dall'ente dopo aver avuto corrisposto gli interi pagamenti effettuati dai contribuenti e comprendenti sia i tributi che gli aggi"*; non ha, tuttavia, contestato che tali somme transitino, in particolare con riferimento alla prima ipotesi (trattenuta alla fonte), preso i vari conti corrente postali ad essa intestati ove il contribuente effettua il pagamento. Pertanto, sarebbe stato onere dell'agente della riscossione indicare, con riferimento al conto in esame, quanto doveva considerarsi di pertinenza degli enti e quanto della S. a titolo di aggio. Inoltre, la medesima S. ha eseguito il pagamento parziale di € 634,34 con assegno Poste Italiane, a firma della "S. S.p.A. Concessione di Taranto", (allegato 3 memoria di costituzione) e ciò dimostra che non tutte le somme giacenti presso Poste Italiane erano destinate a essere riversate agli enti creditori e, per tale ragione, da considerarsi impignorabili.

Il motivo di reclamo relativo alla dedotta impignorabilità del conto corrente postale intestato a Soget S.p.a. deve essere quindi rigettato.

Come già anticipato la S. provvedeva, successivamente alla notifica del pignoramento, al pagamento dell'importo di € 634,34, corrispondente alle somme precettate, oltre alle spese della fase introduttiva del processo esecutivo con accessori, escluse le spese vive (spese di notifica dell'atto di pignoramento, marca da bollo sulla nota d'iscrizione, contributo unificato). Secondo la reclamata la decurtazione effettuata dalla S. delle spese sarebbe non solo arbitraria, ma anche priva di fondamento.

Ebbene, risultano senz'altro dovute le spese vive sostenute dall'avv. Graziano Schito e non pagate da S., spese che comprendono € 43,00 per il contributo unificato, € 27,00 per la marca da bollo, nonché € 40,00 per le spese di notifica ed € 13,73 per spese di raccomandata, per un totale di € 123,73.

Tali somme, in verità, si evincono dagli atti contenuti nel fascicolo r.g.e. n. 1142/2017 per cui la S. ben avrebbe potuto provvedere alla relativa liquidazione, pur in assenza della specificazione



del credito da parte della parte reclamata la quale, se è vero che erra nel considerare tardivo il reclamo, atteso che lo stesso risulta depositato il 28.3.2018, deve però considerarsi vittoriosa sull'eccezione di estinzione ex art. 497 c.p.c. come proposta da S. posto che, trattandosi di estinzione tipica la stessa avrebbe dovuto essere eccepita o rilevata alla prima udienza successiva al maturarsi dell'evento ex art. 630 2° comma c.p.c., rilievo o eccezione che non sembra siano tempestivamente avvenuti. Né sembra che all'udienza il procuratore della reclamante S. s.p.a. abbia dedotto alcunché in merito alla relativa eccezione di preclusione come proposta dal reclamato.

In conclusione, il rigetto dell'eccezione di impignorabilità del conto corrente postale intestato a S. e la permanenza di una ragione di credito in capo a Schito Graziano inducono al rigetto del reclamo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, con applicazione di valori medi, seguono la soccombenza.

Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co. I-quater, ha infatti previsto che: "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma I-bis". In queste ipotesi, continua la norma del co. I-quater cit. "il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

p.q.m.

Il Tribunale, ogni diversa azione ed eccezione disattesa o assorbita:

- **rigetta** il reclamo;
- **condanna** S. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Schito Graziano, delle spese di lite che si liquidano in € 635,00, oltre 15% sp. forf. ed oltre CAP ed IVA come per legge.
- dà atto dell'obbligo, a carico della reclamante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13, co. I-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Pescara, nella Camera di Consiglio del 18.05.2018.

Il Presidente est.

-Dott.ssa Domenica Capezzer-

